

Silenzio-diniego sull'istanza di accesso ambientale *ex art. 3, d.lgs. n. 195/2005* in merito ad una discarica abusiva di rifiuti

T.A.R. Veneto, Sez. II 13 ottobre 2017, n. 906 - Pasi, pres. ed est. - Associazione Raggio Verde (avv.ti Di Matteo, Terracciano, Teofilatto) c. Comune Salzano ed a.

Sanità pubblica - Discarica abusiva di rifiuti - Silenzio-diniego sull'istanza di accesso ambientale *ex art. 3, d.lgs. n. 195/2005*.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Raggio Verde è Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (cfr. Statuto in atti) per la tutela dell'ambiente e senza scopi di lucro.

Avendo conoscenza di una procedura comunitaria di infrazione per una discarica abusiva di rifiuti in Comune di Salzano, ha chiesto al medesimo accesso ai documenti relativi alle iniziative intraprese per evitare nuovi conferimenti e per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino, nonché alle verifiche effettuate sulla tipologia dei rifiuti conferiti, sulle condizioni ambientali del sito e sulla sua eventuale contaminazione.

Non avendo il Comune riscontrato la domanda, l'associazione ha proposto l'odierno ricorso.

La legittimazione all'accesso alle informazioni ambientali è riconosciuta "ex lege" (cfr. D.lgs 195/05) a chiunque ne faccia richiesta, e la ricorrente ha per finalità statutaria appunto la tutela ambientale.

La domanda è sufficientemente circostanziata anche quanto all'oggetto (documenti relativi alle verifiche effettuate e alle iniziative intraprese in relazione alla discarica Sant'Elena in Comune di Salzano oggetto di procedura comunitaria di infrazione), di stretta competenza comunale.

Pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese vanno compensate in via equitativa.

Quanto all'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, riproposta in sede di reclamo dopo che non è stata accolta dall'apposita commissione istituita presso questo Tribunale, il Collegio ritiene che la stessa debba essere respinta.

In primo luogo per il rilievo, di carattere assorbente già evidenziato dalla Commissione, che l'Associazione non ha chiaramente indicato l'ammontare delle risorse ricavate dalle quote associative e dai contributi degli aderenti, che costituiscono l'ordinaria fonte di finanziamento per l'attività dell'associazione alla quale attingere anche per far fronte alle spese di giudizio.

In secondo luogo perché risultano condivisibili le considerazioni contenute in pronunce di altri Tribunali che si riferiscono a domande di accesso ambientale proposte dalla medesima Associazione odierna ricorrente.

Infatti come è stato osservato (cfr. Tar Lazio, Latina, ord. 24 marzo 2017, n. 196) "orbene, ritiene il collegio che in tale ipotesi l'Associazione agisca per il proseguimento delle proprie finalità statutarie (tutela dell'ambiente attraverso lo strumento giudiziario) e che per fare ciò debba avvalersi delle proprie risorse economiche costituite dal proprio patrimonio, il quale se divenuto insufficiente per operare deve essere rifiuto dai propri soci; in difetto, in caso di permanente insufficienza del patrimonio, l'Associazione può rimanere inerte o chiedere lo scioglimento ma non può ricorrere al patrocinio a carico dello Stato perché nella specie non si è nell'ambito di una esigenza di "difesa dei propri diritti e/o interessi" ma nel diverso ambito dell'autonoma azione finalizzata al perseguimento degli scopi sociali";

Diversamente opinando, è di palmare evidenza che l'ammissione al patrocinio si esporrebbe al rischio di un abuso strumentale con grave danno della finanza pubblica;

Nulla vieterebbe, infatti, all'Associazione di presentare istanze di accesso ai documenti a tutti i comuni italiani (oltre ottomila) e poi in caso di mancata risposta agire in sede giurisdizionale con il beneficio del gratuito patrocinio a favore di avvocati che nella specie, peraltro sono anche il presidente e il segretario dell'ente".

Inoltre, come osservato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato incardinata presso il TAR Sicilia, Palermo, (cfr. i decreti 24 luglio 2017, nn. Reg. Patr. 149 e 150, pronunciati sempre riguardo ad istanze di accesso formulate dall'Associazione odierna ricorrente) non può essere ignorata la circostanza che in ogni caso la controversia in esame si riferisce ad un tipo di contenzioso per il quale la difesa tecnica non è strettamente necessaria, atteso che "il disposto di cui all'art. 23 del codice del processo amministrativo in materia di accesso, prevede la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore".

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve pertanto essere respinta.

(Omissis)